CAMERA DEI DEPUTATI N. 3120

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 3 agosto 1988 (Stampato n. 585-bis)

risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea nella seduta del 27 aprile 1988 – degli articoli 3, 4, 5 (commi da 1 a 8; 11 e 12), 6, 7 (commi 1 e 7), 8 e successivi dal disegno di legge n. 585 « Norme in materia di mercato del lavoro »

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(FORMICA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(COLOMBO)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

—

Norme in materia di mercato del lavoro

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 10 agosto 1988

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifiche alla disciplina del contratto di formazione e lavoro)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In attuazione dei progetti di cui al comma 3, i datori di lavoro privati, ad eccezione dei datori di lavoro domestico, possono assumere, su richiesta nominativa, lavoratori di età compresa fra i diciotto e i trentadue anni con contratto di formazione e lavoro di durata non superiore a ventiquattro mesi, non rinnovabile. L'assunzione non è ammessa nell'ambito provinciale, od in quello diverso determinato dalle commissioni regionali per l'impiego in cui il datore di lavoro, al momento della richiesta, abbia in atto sospensioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero abbia proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi o licenziati »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

« 1-*bis*. Al fine di incentivare l'occupazione di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate sul mercato del lavoro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, con proprio decreto, può elevare, anche limitatamente a territori regionali o subregionali, il limite massimo di età di cui al comma 1.

1-*ter*. La facoltà di assunzione ai sensi del comma 1 non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta dell'avviamento, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori, assunti ai sensi del medesimo comma, il cui contratto sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro »;

c) al comma 2 le parole: « del comma precedente » sono sostituite dalle parole: « dei commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* »;

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici o ripetitivi, individuate, anche mediante riferimento ai livelli di inquadramento, dai contratti collettivi nazionali di categoria o da accordi interconfederali. In mancanza di determinazione da parte dei predetti contratti o accordi collettivi, si considerano escluse le professionalità individuate nei livelli contrattuali di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge e, per quelle ivi non contemplate, quelle determinate per analogia con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale »;

e) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dai datori di lavoro di cui al comma 1 ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego. La commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle direttive generali fissate, sentita la commis-

sione centrale per l'impiego, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche ai sensi dell'articolo 18, primo comma, lettera *a*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, delibera, in coerenza con le finalità formative ed occupazionali del presente articolo e delle caratteristiche dei diversi settori produttivi, in ordine ai criteri di approvazione dei progetti ed agli eventuali specifici requisiti che gli stessi devono avere, tra i quali può essere previsto il rapporto tra organico aziendale e numero dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego.

3-*bis*. L'approvazione non è richiesta per i progetti relativi a profili professionali per i quali tempi e modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro siano stati determinati dalla Regione, anche su proposta delle parti sociali, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero, in mancanza, da decreti che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di emanare sulla base di contratti collettivi nazionali di categoria a tal fine stipulati. La conformità dei progetti ai predetti modelli e la sussistenza in essi dei requisiti deliberati dalla commissione regionale per l'impiego è accertata dalla commissione circoscrizionale. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data della presentazione del progetto, l'accertamento viene effettuato dalla sezione circoscrizionale »;

f) al comma 4 è premesso il seguente periodo: « Per la realizzazione dei programmi formativi i datori di lavoro possono stipulare convenzioni con le Regioni. »;

g) al comma 4 sono sostituite, nell'ultimo periodo, le parole: « comma 3 » con le altre: « comma 3-*bis* »;

h) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

« 4-*bis*. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta. In mancanza il lavoratore si intende assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Copia del contratto di formazione e lavoro e del relativo progetto vengono consegnati al lavoratore all'atto dell'assunzione. Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione al competente ispettorato del lavoro dell'inizio dell'attuazione dei progetti di cui ai commi 3 e 3-*bis* »;

i) al comma 5, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato a termine in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il lavoratore può recedere dal contratto di formazione e lavoro con preavviso di quattordici giorni. »;

l) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

« 5-*bis*. Nel caso in cui, durante lo svolgimento del rapporto, il lavoratore sia stato assente, per un periodo superiore ad un terzo della durata del contratto, a causa di malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, servizio militare o sia stato sospeso dal lavoro per eventi che hanno giustificato la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, alla scadenza del contratto le parti possono convenire una sua proroga, di durata non superiore a quella dei predetti periodi di sospensione. L'accordo di proroga è nullo se non è convenuto per iscritto. Copia dell'accordo deve essere inviata alla commissione regionale per l'impiego competente per territorio entro dieci giorni dalla scadenza del termine originariamente previsto. Le dimissioni del lavoratore devono essere confermate dallo stesso presso la sezione circoscrizionale »;

m) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste del collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni; ferma rimanendo l'agevolazione finanziaria eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la predetta agevolazione contributiva continua a trovare applicazione, per un periodo pari a quello della durata del contratto di formazione e lavoro, nel caso in cui il lavoratore venga mantenuto in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro nei rimanenti territori i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro sono applicati nella misura del 50 per cento della contribuzione prevista per gli altri dipendenti con pari qualifica, ovvero, nel caso in cui trattasi di lavoratori dipendenti da imprese artigiane, nella misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni; la predetta agevolazione contributiva, nella misura ridotta, continua a trovare applicazione, per un periodo pari a quello della durata del contratto di formazione e lavoro, e comunque non superiore a dodici mesi, nel caso in cui il lavoratore venga mantenuto in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Resta ferma in ogni caso la contribuzione a carico dei lavoratori nella misura prevista per gli altri dipendenti. Le circoscrizioni di cui al presente comma sono individuate per ciascun anno

solare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego »;

n) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

« 7-*bis*. Al termine del contratto di formazione e lavoro le competenti strutture regionali, con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, provvedono ad accertare, per i lavoratori che non siano stati mantenuti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeteminato, il livello di formazione da essi raggiunto, rilasciando la relativa certificazione »;

o) il comma 9 è sostituito dai seguenti commi:

« 9. In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi inerenti la formazione del lavoratore, l'ispettorato del lavoro, previa diffida, dispone la revoca, fin dalla costituzione del rapporto di formazione e lavoro, del beneficio di cui al comma 6 per il lavoratore interessato.

9-*bis*. Nel caso in cui l'inadempimento sia tale da pregiudicare il conseguimento della formazione del lavoratore, il giudice, su ricorso di quest'ultimo, dichiara la conversione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato e applica la sanzione di cui al comma 9, dandone comunicazione alla commissione regionale per l'impiego e all'ispettorato provinciale del lavoro competenti per territorio »;

p) al comma 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione di quelli aventi ad oggetto i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dai contratti collettivi di lavoro »;

q) al comma 11 il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In questo caso continuano a trovare applicazione i benefici di cui ai commi 6 e 10 fino alla scadenza dei termini per essi previsti »;

r) dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti commi:

« 18-*bis*. Alle condizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato dalle cooperative anche con loro soci lavoratori, contestualmente alla ammissione di questi ultimi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale vengono emanate norme di applicazione della presente disposizione.

18-*ter*. I datori di lavoro che assumono ai sensi del comma 1 sono tenuti a dare alla sezione circoscrizionale comunicazione della cessazione del rapporto, della eventuale trasformazione a tempo indeterminato del contratto di formazione e lavoro ovvero del mantenimento in servizio del lavoratore dopo la sua scadenza.

18-*quater*. Per la violazione di ciascuno degli obblighi di consegna e di informazione di cui ai commi 4-*bis*, 5-*bis* e 18-*ter*, nonché dell'obbligo di cui al comma 7, il datore di lavoro è tenuto al pagamento, a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, della somma di lire 300.000 per ciascun lavoratore interessato ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *d*) e *p*), non trovano applicazione per i contratti di formazione e lavoro stipulati in attuazione dei progetti approvati anteriormente alla data di entrata in vigore dalla presente legge. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *m*), trovano applicazione per i contratti stessi limitatamente all'agevolazione contributiva prevista per il mantenimento in servizio con contratto a tempo indeterminato e con esclusione delle professionalità di cui alla lettera *d*) dello stesso comma 1.

3. In sede di prima applicazione i decreti di cui al comma 1, lettera *d*), sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla loro emanazione ogni decisione nel merito spetta alla commissione regionale per l'impiego.

4. All'articolo 5, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è aggiunta la seguente lettera:

« *i*) possono stabilire, anche limitatamente a determinate circoscrizioni e qualifiche, che i progetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, contemplino l'assunzione di quote di lavoratrici, tenuto conto del rapporto percentuale tra uomini e donne iscritti nelle liste di collocamento; in questo caso stabiliscono modalità degli avviamenti volte a garantire il rispetto delle predette deliberazioni ».

5. All'articolo 18, primo comma, lettera *a*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono soppresse le parole: « e ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro ».

6. L'articolo 5 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, si interpreta nel senso che la riduzione del beneficio ivi previsto trova applicazione per i contratti di formazione e lavoro stipulati dopo la data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 173.

ART. 2.

(Contratto di addestramento al lavoro)

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 3-*bis*. – 1. Fino al 31 dicembre 1991 le imprese possono assumere nominativamente, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi, lavoratori di età compresa tra i quindici e i venticinque anni per l'acquisizione di una esperienza lavorativa che agevoli il loro inserimento nel mondo del lavoro. Le commissioni regionali per l'impiego possono stabilire i limiti percentuali massimi in rapporto al numero dei dipendenti, anche con riferimento all'am-

bito subregionale o settoriale, dei contratti di cui al presente articolo che possono aver corso in ciascuna impresa. L'assunzione non è ammessa nell'ambito provinciale od in quello diverso determinato dalle commissioni regionali per l'impiego in cui l'impresa, al momento della richiesta, abbia in atto sospensioni adottate ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero abbia proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi o licenziati.

2. Il limite di età di cui al comma 1 può essere elevato, in relazione a particolari situazioni occupazionali locali, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione regionale per l'impiego.

3. Il contratto di cui al comma 1 non può avere ad oggetto le professionalità di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*.

4. I lavoratori di cui al comma 1 possono stipulare un solo contratto di lavoro ai sensi del comma medesimo.

5. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-*ter*, 5, 7, 10, 11, 12, 18 e 18-*ter*.

6. Per il lavoratore assunto ai sensi del comma 1 che, al termine del contratto o nel corso del suo svolgimento, venga mantenuto in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo di sei mesi, elevato a dodici nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle circoscrizioni in cui il rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste del collocamento e la popolazione residente in età di lavoro è superiore alla media nazionale, sono applicati nella misura del 50 per cento della contribuzione prevista per gli altri dipendenti con pari qualifica, salvo che per il medesimo periodo non spetti un beneficio contributivo più favorevole e

fermo rimanendo il beneficio eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ».

ART. 3.

(Incentivi all'assunzione di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate)

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 3-*ter*. – 1. Possono essere assunti con richiesta nominativa e con contratto di lavoro a tempo indeterminato:

a) i lavoratori di età compresa tra i venti e i trentacinque anni iscritti da più di tre anni nella prima classe delle liste del collocamento e che risultano non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciale, degli artigiani e dei coltivatori diretti e negli albi dei liberi professionisti;

b) i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

2. Fino all'entrata in vigore della riforma della disciplina della mobilità, il comma 1 trova applicazione per i lavoratori sospesi a zero ore ammessi al trattamento di integrazione salariale straordinaria.

3. Per i lavoratori assunti ai sensi del presente articolo, salvo che non spetti un beneficio contributivo più favorevole, la contribuzione è dovuta nella misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, per un periodo di dodici mesi ».

ART. 4.

(Esperienze sui luoghi di lavoro a fini di orientamento o di studio)

1. Al fine di agevolare la maturazione delle scelte professionali attraverso la co-

noscenza diretta del mondo del lavoro, i competenti uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in attuazione degli indirizzi deliberati dalla commissione regionale per l'impiego, i centri di orientamento regionale, i rettori delle università o loro delegati, i consigli scolastici distrettuali ed i provveditori agli studi, su indicazione dei responsabili di istituto, dandone tempestiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro, possono avviare gli utenti del servizio di orientamento da essi esercitato presso i datori di lavoro pubblici o privati che siano disponibili ad ospitarli. Non costituiscono rapporti di lavoro subordinato quelli che il datore di lavoro pubblico o privato intrattenga con le persone ad esso avviate ai sensi del presente comma.

2. I rapporti di cui al comma 1 non possono avere durata superiore a cento giorni nell'anno, eventualmente anche per periodi non continuativi e, qualora si tratti di rapporti riguardanti studenti, essi non devono pregiudicare la frequenza delle attività didattiche. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare le persone da essi ospitate contro gli infortuni, mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e per la responsabilità civile. Le modalità di svolgimento dei predetti rapporti sono stabilite da convenzioni tra i datori di lavoro, o consorzi di imprese o ordini professionali, e l'ufficio regionale del lavoro o le regioni o le università o i provveditorati agli studi o i consigli scolastici distrettuali. Le suddette convenzioni acquistano efficacia quando siano approvate dalla commissione regionale per l'impiego.

3. Gli avviamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati dalle competenti autorità scolastiche ed universitarie per gli studenti delle scuole secondarie superiori e delle università anche al fine di integrare l'attività di studio con esperienze sui luoghi di lavoro. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro della

pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 5.

(Dimissioni in bianco).

1. Il datore di lavoro che all'atto dell'assunzione o nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro si fa rilasciare dal lavoratore una lettera di dimissioni in bianco è punito con la reclusione fino a sei mesi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

TABELLA *A*.

LIVELLI DI INQUADRAMENTO ESCLUSI

Metalmeccanici privati	1ª e 2ª categoria
Metalmeccanici pubblici	1ª e 2ª categoria
Tessili	1° livello
Chimici pubblici	1° livello
Chimici privati	Livello L
Edili	1° e 2° livello
Lapidei	Categorie E ed F
Laterizi	Categorie E1, E2 ed F
Alimentaristi	5° e 6° livello
Grafici ed editoriali	8°, 9° e 10° livello
Carta	Gruppi D ed E
Giornali	1° e 2° livello
Legno-boschive e forestali	1ª categoria
Autotrasporti e spedizioni	IV, V e VI livello
Agricoltura operai	Categoria D
Agricoltura impiegati	5ª e 6ª categoria
Agricoltura consorzi	5° e 6° livello
Aziende di credito e finanziarie	Categoria ausiliaria e commessi
Assicurazioni	1° e 2° livello
Distribuzione e servizi	5° e 6° livello
Nettezza urbana	1° e 2° livello
Acquedottistiche	Gruppo VII
Turismo	5°, 6° e 7° livello
Elettrici	Gruppo C
Telefoni	1° e 3° livello
Gas	Categorie CS, C1 e C2